

N. 03866/2012 REG.PROV.CAU.

N. 07586/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7586 del 2012, proposto da:

Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega per L'Abolizione della Caccia Lac,
Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, in persona del rispettivo
l.r.p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio eletto in Roma, viale
Aurelio Saffi, 20;

contro

Regione Lazio, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Ricci e con la stessa
domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Ispra –
Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale - ex Infs, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Gen.Le dello Stato di Roma ;

nei confronti di

Eps Ente Produttori Selvaggina;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto t00270 avente ad oggetto il calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria
2012/2013, comprensivo dell'allegato a "calendario venatorio regionale e regolamenti per la
stagione 2012-13" e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale - ex Infs;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste, con riferimento all'impugnativa del calendario venatorio regionale del precedente anno, l'Ordinanza cautelare di questa Sezione n.4908/2010 nonché le sentenze nn.2443/2011 e 8640/2012 (non appellate) e tenuto conto dei postulati ivi delineati;

Considerato, in sede di sommaria delibazione del gravame, propria della presente fase cautelare del giudizio, che il provvedimento impugnato appare, rispetto a quello oggetto delle pronunce sopra indicate, decisamente arricchito nella sua componente motiva e che le censure dedotte – raffrontate con la produzione difensiva della resistente amministrazione – non appaiono manifestamente fondate al punto da giustificare la sospensione interinale dell'atto avverso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l'istanza cautelare in epigrafe.

Spese della presente fase del giudizio, compensate tra le parti in causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

